



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO, in particolare, l’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede l’obbligo per gli enti territoriali di trasmettere i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall’articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, concernente «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*» (Legge di bilancio 2025), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 769, della citata legge del 30 dicembre 2024, n. 207, che prevede “*Al fine di rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l’offerta di servizi sociali da parte dei piccoli comuni in difficoltà finanziaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con la dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.*”;

VISTO il comma 770 del citato articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il quale stabilisce che “*I contributi erogati a valere sul fondo di cui al comma 769 sono destinati ai comuni che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:*



a) hanno una popolazione residente, come risultante dai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi al penultimo anno precedente, non superiore a 3.000 abitanti;

b) hanno subito una variazione percentuale negativa della popolazione residente nell'anno 2023 in misura superiore al 5 per cento del dato relativo alla popolazione residente risultante nell'anno 2011;

c) sono classificati come comuni totalmente montani;

d) sono in stato di dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi degli articoli 244 e 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

VISTO, altresì, il successivo comma 771 del medesimo articolo 1, che prevede che il riparto del fondo di cui al comma 769, dell'articolo 1, della citata legge n. 207 del 2024, è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione alle spese della missione 12 così come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato dall'ente;

RITENUTO che, ai fini della ripartizione del fondo di cui al menzionato articolo 1, comma 769, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con particolare riferimento agli enti in dissesto finanziario, debbano essere presi in considerazione anche gli enti in dissesto fuori dai cinque anni dall'anno dell'ipotesi con gli organismi straordinari di liquidazione che non hanno approvato il rendiconto di gestione, come risultanti dalla banca dati del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali;

RITENUTO OPPORTUNO indicare i criteri e le modalità atti ad individuare gli enti beneficiari e l'importo del contributo da assegnare attraverso specifica Nota metodologica di cui all' Allegato A del presente decreto;

CONSIDERATO, altresì, che secondo quanto previsto dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario, il quale, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole espresso, ai sensi dell'articolo 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 27 febbraio 2025, sulla Nota Metodologica per il riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;



VISTO il parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 27 marzo 2025;

DECRETA

Articolo 1

1. I comuni, classificati come comuni totalmente montani, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, caratterizzati da una popolazione residente nell'anno 2023 ridotta di oltre il 5 per cento rispetto al dato relativo alla popolazione residente risultante nell'anno 2011, in dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sono individuati nell'allegato B al presente decreto, in base alle modalità definite nell'allegato A "Nota metodologica".
2. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, sono ripartite tra i comuni di cui al comma 1 del presente decreto in proporzione alle spese risultanti per la missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente, in base alle modalità definite nell'allegato A "Nota metodologica", secondo gli importi indicati nell'allegato B.
3. Gli allegati A) e B) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

1. Per il contributo straordinario, assegnato ai sensi dell'articolo 1, comma 771, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per le annualità 2025 e 2026, è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario.
2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.
3. L'inosservanza del termine di cui al primo comma, comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e della pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

Giorgetti

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Piantedosi





Allegato A – Nota metodologica

Premessa e perimetro soggettivo

La metodologia di seguito esplicitata individua i criteri e le modalità di riparto del fondo di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, istituito dal comma 769, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, destinato a rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte di piccoli comuni in difficoltà finanziaria.

Il successivo comma 770 del medesimo articolo 1 prevede che il suddetto fondo sia destinato ai comuni che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

1. popolazione residente non superiore a 3.000 abitanti come risultante dai dati ISTAT relativi al penultimo anno precedente;
2. variazione percentuale negativa della popolazione residente nell'anno 2023 superiore al 5% rispetto al dato relativo all'anno 2011;
3. classificazione come comuni totalmente montani;
4. stato di dissesto o procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi degli articoli 244 e 243-bis del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Fonte dati

Il comma 771 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dispone che il riparto del fondo di cui al comma 769 del citato articolo 1 è effettuato in proporzione alle spese della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” risultanti dall'ultimo rendiconto approvato dall'ente.

A tal fine sono stati utilizzati i dati estratti dall'ultimo rendiconto di gestione, approvato dal Consiglio o dal Commissario, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), alla data di osservazione del 5 febbraio 2025 se riferiti alle annualità 2022 e 2023 e alla data di osservazione dell'8 gennaio 2025 se riferiti ad annualità precedenti.

Ai fini della determinazione della quota spettante ai singoli enti sono stati considerati i seguenti dati:

- a) impegni di spesa corrente della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” (SDB conto del bilancio - spese);
- b) popolazione residente rilevata al 31 dicembre 2023 dal sito dell'ISTAT e pubblicata al seguente link <https://demo.istat.it/app/?i=POS&l=it>.

Per la popolazione del 2011, è stata utilizzata la popolazione risultante dalla ricostruzione intercensuaria della popolazione residente per età al 1° gennaio 2012, anni 2002-2019, vista per singola area, effettuata dall'ISTAT sulla base del penultimo Censimento della popolazione (31.12.2018) visionabile al link <https://demo.istat.it/app/?i=RIC>.





- c) enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario, censiti alla data del 5 febbraio 2025, come risultanti dalla banca dati del Ministero dell'Interno – Dipartimento degli affari interni e territoriali – Finanza locale. Si è ritenuto opportuno comprendere anche gli enti in dissesto fuori dai cinque anni dall'anno dell'ipotesi con gli organismi straordinari di liquidazione che non hanno approvato il rendiconto di gestione.

Individuazione dei comuni ammissibili

Step 1: determinazione dell'insieme degli enti ammissibili sulla base della popolazione

Sono stati individuati gli enti che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) con popolazione residente, al 31 dicembre 2023, non superiore a 3.000 abitanti, come risultante dai dati ISTAT;
- b) enti che hanno subito una variazione percentuale negativa della popolazione residente superiore al 5%, calcolata come differenza percentuale tra la popolazione al 31 dicembre del 2023 e quella dell'anno 2011;
- c) sulla base di quanto disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, articolo 1, comma 118 che recita «*Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.* », sono stati considerati eleggibili anche quegli enti derivanti da fusioni avvenute dopo il 2011, a condizione che ciascuno dei comuni partecipanti avesse una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti¹.

Step 2: individuazione degli enti classificati totalmente montani

Nelle more di una classificazione ufficiale dei comuni totalmente montani, a seguito dell'abrogazione, disposta con l'articolo 29, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dell'articolo 1, della legge 25 luglio 1952, n. 991, l'individuazione dei suddetti enti è stata effettuata sulla base dell'elenco dei comuni classificati come totalmente montani per il riparto del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in coerenza con l'elenco dei comuni italiani disponibile sul Sistema Informativo della Montagna (SIM), secondo la più recente classificazione statistica, aggiornata con le fusioni intervenute.

Step 3: individuazione degli enti in dissesto e in procedura di riequilibrio finanziario

¹ Nel periodo dal 2011 al 2023 sono avvenute n. 49 fusioni tra comuni aventi ciascuno popolazione 2011 minore o uguale a 3.000 abitanti che hanno costituito comuni superiori a 3.000 abitanti.





Con nota protocollo n. 3386 del 6 febbraio 2025, il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale ha comunicato gli enti in dissesto finanziario, gli enti in procedura di riequilibrio e gli enti locali in dissesto fuori dai cinque anni dall'anno dell'ipotesi con gli organismi straordinari di liquidazione che non hanno approvato il rendiconto di gestione.

Con riferimento agli enti locali in dissesto finanziario, si è ritenuto opportuno comprendere gli enti in dissesto fuori dai cinque anni dall'anno dell'ipotesi con gli organismi straordinari di liquidazione che non hanno approvato il rendiconto di gestione.

In particolare, alla data del 5 febbraio 2025, risultano:

- a. **n. 107 comuni in dissesto finanziario**, ai sensi dell'articolo 244 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **di cui n. 24** che soddisfano cumulativamente tutti i requisiti previsti dal comma 770 dell'articolo 1, della legge n. 207 del 2024, sulla base della metodologia descritta ai precedenti punti “Step 1” e “Step 2”;
- b. **n. 263 comuni in procedura di riequilibrio finanziario**, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **di cui n. 62** che soddisfano cumulativamente tutti i requisiti previsti dal comma 770 dell'articolo 1, della legge n. 207 del 2024, sulla base della metodologia descritta ai precedenti punti “Step 1” e “Step 2”;
- c. **n. 118 comuni per i quali risulta ancora in attività l'organismo straordinario di liquidazione** pur essendo decorsi 5 anni dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, **di cui n. 16** che soddisfano cumulativamente tutti i requisiti previsti dal comma 770 dell'articolo 1, della legge n. 207 del 2024, sulla base della metodologia descritta ai precedenti punti “Step 1” e “Step 2”.

I comuni che soddisfano cumulativamente tutti i requisiti previsti dal comma 770 dell'articolo 1, della legge n. 207 del 2024, che pertanto sono beneficiari del fondo di cui al comma 769 della legge 207 del 2024, **sono n. 102**.

Determinazione del riparto del fondo

Di seguito il dettaglio dei passaggi metodologici e di calcolo.

Il contributo si compone di due quote determinate secondo la metodologia di seguito descritta:

1. Prima quota (incidenza sulla Missione 12)

Si determina una prima quota (contributo iniziale), espressa anche come valore pro-capite, in proporzione all'incidenza della spesa della missione 12 di ciascun ente ammissibile sul totale della spesa della Missione 12 di tutti i 102 enti ammissibili.

2. Seconda quota (benchmark pro-capite)





Al fine di tener conto delle differenze territoriali e dimensionali, si è ritenuto opportuno considerare oltre alla spesa della missione 12 anche la spesa sociale di ciascun ente rapportata a quella della propria classe demografica e della regione di appartenenza.

Innanzitutto, i comuni ammissibili sono suddivisi in **tre fasce demografiche** (0–1.000, 1.001–2.000, 2.001–3.000 abitanti), così da confrontare enti di dimensioni simili.

Successivamente, per ciascuna fascia demografica, in ogni regione, si individua un **valore mediano** (*benchmark*) della spesa pro-capite della Missione 12.

Clausola 1: se la somma della spesa sociale pro-capite e del contributo iniziale pro-capite è inferiore al benchmark pro-capite, la prima quota è incrementata di un importo pari alla differenza tra il coefficiente benchmark e la spesa della missione 12 pro-capite dell'ente, quest'ultima al netto della prima quota di cui al punto 1 del presente paragrafo.

Clausola 2: se la spesa sociale pro-capite è superiore al benchmark, la prima quota di cui al punto 1 del presente paragrafo è decurtata di un importo calcolato in proporzione alla citata eccedenza, fino a concorrenza del totale assegnato sulla base della *clausola 1*.

Laddove la spesa sociale pro-capite incrementata della prima quota (contributo iniziale) risulti superiore al benchmark pro-capite il contributo erogato si compone solo della prima quota e gli enti che rientrano in tale casistica non subiscono la decurtazione di cui alla clausola 2.

3. Contributo complessivo da assegnare

Il fondo di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di cui all'art.1, comma 769, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ripartito tra i comuni beneficiari sommando algebricamente la prima e la seconda quota.

Gli enti beneficiari e il contributo spettante a ciascun ente sono elencati nell'allegato B.





Allegato B

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

Codice BDAP	Regione	Provincia	Ente	Popolazione 2023	Popolazione 2011	Fasce demografiche	Anno rendiconto	Missione 12	Missione 12 - pro-capite	Importo prima quota (contributo iniziale) (a)	Importo prima quota - pro capite	Seconda quota (b)	Contributo finale 2025 (a + b)	Contributo finale 2026 (a + b)
70334293054237302	ABRUZZO	CHIETI	PALOMBARO	944	1.104	1 - Fino a 1.000 ab.	2023	60.354	63,9	18.761	19,9	0	18.760,73	18.760,73
327042930543598002	ABRUZZO	L'AQUILA	INTRODACCQUA	1.942	2.154	2 - Da 1.001 a 2.000 ab.	2023	15.333	7,9	4.766	2,5	73.779	78.545,60	78.545,60
895742930457228602	ABRUZZO	OFENA	L'AQUILA	434	542	1 - Fino a 1.000 ab.	2023	610	1,4	190	0,4	26.948	27.137,27	27.137,27
925142930462707702	ABRUZZO	L'AQUILA	SCANNO	1.697	1.967	2 - Da 1.001 a 2.000 ab.	2023	27.956	16,5	8.690	5,1	45.389	54.079,19	54.079,19
813342930538498902	ABRUZZO	SECINARO	L'AQUILA	300	395	1 - Fino a 1.000 ab.	2023	8.259	27,5	2.567	8,6	8.354	10.921,46	10.921,46
965942930524830001	ABRUZZO	PESCARA	SANTEUFEMIA A MAIELLA	252	304	1 - Fino a 1.000 ab.	2023	4.098	16,3	1.274	5,1	10.739	12.013,12	12.013,12
492842930216851101	BASILICATA	MATERA	GARAGUSO	940	1.140	1 - Fino a 1.000 ab.	2023	18.287	19,5	5.684	6,0	13.285	18.989,62	18.989,62
485542930527680002	BASILICATA	POTENZA	NOPEOLI	739	971	1 - Fino a 1.000 ab.	2023	15.073	20,4	4.685	6,3	9.532	14.217,14	14.217,14
761442930456886501	CALABRIA	POTENZA	SAN FELE	2.533	3.161	3 - Da 2.001 a 3.000 ab.	2023	501.914	198,2	156.019	61,6	-43.236	112.782,33	112.782,33
421842930530493601	CALABRIA	CATANZARO	BADOLATO	2.827	3.179	3 - Da 2.001 a 3.000 ab.	2023	35.087	12,4	10.907	3,9	49.862	60.788,43	60.788,43
886442930461291402	CALABRIA	CATANZARO	GENADI	515	595	1 - Fino a 1.000 ab.	2023	0	0,0	0	0,0	14.878	14.878,48	14.878,48
879942930459838002	CALABRIA	CATANZARO	CICALA	851	1.036	1 - Fino a 1.000 ab.	2023	9.364	11,0	2.911	3,4	12.311	15.221,61	15.221,61
399842930518555101	CALABRIA	CATANZARO	DECOLLATURA	2.847	3.257	3 - Da 2.001 a 3.000 ab.	2023	327.810	115,1	101.899	35,8	-30.131	71.768,11	71.768,11
842142930521528501	CALABRIA	CATANZARO	ISCA SULLO IONIO	1.469	1.619	2 - Da 1.001 a 2.000 ab.	2023	53.009	36,1	16.478	11,2	-2.602	13.875,59	13.875,59
261542930903298001	CALABRIA	CATANZARO	MARTIRANO LOMBARDO	948	1.165	1 - Fino a 1.000 ab.	2023	110.719	116,8	34.417	36,3	-10.856	23.580,34	23.580,34
554642930527274001	CALABRIA	CATANZARO	SOVERIA MANNELLI	2.784	3.139	3 - Da 2.001 a 3.000 ab.	2020	455.956	163,8	141.733	50,9	-47.104	94.628,84	94.628,84
162442930531321102	CALABRIA	CATANZARO	ZAGARISE	1.394	1.735	2 - Da 1.001 a 2.000 ab.	2023	11.302	8,1	3.513	2,5	16.534	20.047,58	20.047,58
362042930533398002	CALABRIA	COSENZA	ACQUAPPESA	1.748	1.912	2 - Da 1.001 a 2.000 ab.	2023	13.277	7,6	4.127	2,4	26.033,11	26.033,11	26.033,11
612942930464604802	CALABRIA	COSENZA	AMENDOLARA	2.671	3.005	3 - Da 2.001 a 3.000 ab.	2023	3.920	1,5	1.219	0,5	86.427	86.645,44	86.645,44
886442930508371602	CALABRIA	COSENZA	APRIGLIANO	2.345	2.979	3 - Da 2.001 a 3.000 ab.	2023	47.587	20,3	14.792	6,3	17.133	31.925,11	31.925,11
211242930465106802	CALABRIA	COSENZA	CANNA	610	768	1 - Fino a 1.000 ab.	2023	7.250	11,9	2.254	3,7	8.120	10.373,16	10.373,16
383642930519559002	CALABRIA	COSENZA	GERCHIARA DI CALABRIA	2.140	2.468	3 - Da 2.001 a 3.000 ab.	2023	252.957	118,2	78.631	36,7	-23.502	55.129,09	55.129,09
805342930474269902	CALABRIA	COSENZA	FRANCAVILLA MARITTIMA	2.769	3.037	3 - Da 2.001 a 3.000 ab.	2023	24.022	8,7	7.467	2,7	62.399	69.865,89	69.865,89
63504293047578201	CALABRIA	COSENZA	GRIMALDI	1.518	1.733	2 - Da 1.001 a 2.000 ab.	2023	35.122	23,1	10.918	7,2	-128	10.789,44	10.789,44
122842930544929201	CALABRIA	COSENZA	GRISOLIA	2.189	2.326	3 - Da 2.001 a 3.000 ab.	2023	51.801	23,7	16.102	7,4	6.319	22.421,45	22.421,45
509542930515848002	CALABRIA	COSENZA	GUARDIA PIEMONTESE	1.775	1.886	2 - Da 1.001 a 2.000 ab.	2023	0	0,0	0	0,0	39.918	39.917,70	39.917,70
294342930527502601	CALABRIA	COSENZA	MALVITO	1.617	1.877	2 - Da 1.001 a 2.000 ab.	2023	74.722	46,2	23.227	14,4	-4.997	18.229,97	18.229,97
401442930458695401	CALABRIA	COSENZA	MANDATORICCIO	2.423	2.908	3 - Da 2.001 a 3.000 ab.	2023	154.802	63,9	48.120	19,9	-9.484	38.655,53	38.655,53
419542930460743402	CALABRIA	COSENZA	PIETRAPAOLA	1.004	1.176	2 - Da 1.001 a 2.000 ab.	2022	19.887	19,8	6.182	6,2	0	6.181,88	6.181,88
144342930536405301	CALABRIA	COSENZA	ROTA GRECA	966	1.185	1 - Fino a 1.000 ab.	2022	15.410	16,1	4.790	5,0	7.419	12.209,04	12.209,04
347942930470091601	CALABRIA	COSENZA	SAN SOSTI	1.872	2.199	2 - Da 1.001 a 2.000 ab.	2023	262.400	140,2	81.566	43,6	-28.701	52.865,65	52.865,65
98614293045952302	CALABRIA	COSENZA	SANTA DOMENICA TALAO	1.132	1.272	2 - Da 1.001 a 2.000 ab.	2023	15.299	13,5	4.756	4,2	5.402	10.157,95	10.157,95
847842930548083002	CALABRIA	COSENZA	SANTAGATA DI ESARO	1.672	1.981	2 - Da 1.001 a 2.000 ab.	2023	29.652	17,9	9.280	5,5	0	9.279,55	9.279,55
535142930542720502	CALABRIA	GROTONI	SAVELLI	1.029	1.325	2 - Da 1.001 a 2.000 ab.	2022	677.538	658,4	210.611	204,7	-85.255	125.356,27	125.356,27
478642930509158802	CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	CARDETO	1.285	1.814	2 - Da 1.001 a 2.000 ab.	2023	0	0,0	0	0,0	28.898	28.898,16	28.898,16
501442929743318701	CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	GIFFONE	1.606	1.932	2 - Da 1.001 a 2.000 ab.	2023	1.979	1,2	615	0,4	33.524	34.138,54	34.138,54
205442930451141102	CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	PALIZI	1.903	2.316	2 - Da 1.001 a 2.000 ab.	2023	0	0,0	0	0,0	42.796	42.796,27	42.796,27
676942930479197201	CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	SAN LORENZO	2.159	2.691	3 - Da 2.001 a 3.000 ab.	2023	279.396	129,4	86.650	40,2	-26.863	59.987,34	59.987,34
367542930546576601	CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	SAN PIETRO DI CARIDI	985	1.264	1 - Fino a 1.000 ab.	2023	3.270	10,7	1.000	3,3	14.667	17.936,93	17.936,93
97594293050236302	CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	SAN ROBERTO	1.516	1.825	2 - Da 1.001 a 2.000 ab.	2023	743.393	490,4	231.082	152,4	-92.407	136.674,44	136.674,44
451642930516658801	CALABRIA	VIBO VALENTIA	DINAMI	1.668	2.432	2 - Da 1.001 a 2.000 ab.	2023	70.703	40,3	21.978	12,5	-4.066	17.911,39	17.911,39
35194293047868202	CAMPANIA	AVELLINO	SANTA PAOLINA	1.158	1.402	2 - Da 1.001 a 2.000 ab.	2023	342.212	295,5	106.376	91,9	-39.185	67.191,09	67.191,09
411142930479404701	CAMPANIA	AVELLINO	SRIGNANO	2.847	3.016	3 - Da 2.001 a 3.000 ab.	2023	170.406	60,0	52.970,384763	18,6	8.662	44.372,94	44.372,94
711842930537909002	CAMPANIA	AVELLINO	SUIMONTE	1.487	1.640	2 - Da 1.001 a 2.000 ab.	2023	26.357	17,7	8.193	5,5	18.627	26.855,00	26.855,00
741642930532955002	CAMPANIA	BENEVENTO	MOLINARA	1.434	1.670	2 - Da 1.001 a 2.000 ab.	2023	836.847	582,9	299.821	181,2	-102.208	157.612,30	157.612,30
451842930539712002	CAMPANIA	BENEVENTO	SAN MARCO DEI CAVOTTI	2.941	3.560	3 - Da 2.001 a 3.000 ab.	2023	146.893	49,9	45.661	15,5	-5.060	40.600,96	40.600,96
155442928135698801	CAMPANIA	SALERNO	ACERNO	2.517	2.990	3 - Da 2.001 a 3.000 ab.	2023	74.191	29,5	23.062	9,2	0	23.062,00	23.062,00
866242930516082801	CAMPANIA	SALERNO	BUONBITACCOLO	2.430	2.597	3 - Da 2.001 a 3.000 ab.	2023	96.117	39,6	29.878	12,3	-891	28.986,70	28.986,70



Codice BDAP	Regione	Provincia	Ente	Popolazione 2023	Popolazione 2011	Fasce demografiche	Anno rendiconto	Missione 12	Missione 12 - pro-capite	Importo prima quota (contributo iniziale) (e)	Importo prima quota - pro capite	Seconda quota (b)	Contributo finale 2025 (a + b)	Contributo finale 2026 (a + b)
413942930457365502	CAMPANIA	SALERNO	PETINA	991	1.215	1 - Fino a 1.000 ab.	2023	18.809	19,0	5.847	5,9	14.488	20.334,30	20.334,30
157342930469553702	CAMPANIA	SALERNO	SANTANGELO A FASANELLA	489	735	1 - Fino a 1.000 ab.	2023	25.070	51,3	7.793	15,9	-750	7.043,16	7.043,16
341342930465395601	LAZIO	FROSINONE	PESCOSOLIDO	1.390	1.566	2 - Da 1.001 a 2.000 ab.	2023	26.237	18,9	8.156	5,9	38.663	46.816,37	46.816,37
85744293047734402	LAZIO	FROSINONE	TREVI NEL LAZIO	1.720	1.864	2 - Da 1.001 a 2.000 ab.	2023	137.115	79,7	42.622	24,8	-6.086	36.535,78	36.535,78
92554293042927902	LAZIO	FROSINONE	VALLECORSA	2.395	2.800	3 - Da 2.001 a 3.000 ab.	2023	53.038	22,1	16.487	6,9	62.468	78.954,40	78.954,40
4564429304601658501	LAZIO	LATINA	BASSANO	1.433	1.620	2 - Da 1.001 a 2.000 ab.	2022	26.501	18,5	8.238	5,7	48.132	48.132,92	48.132,92
85654293042859276101	LAZIO	RIETI	ORVINIO	392	462	1 - Fino a 1.000 ab.	2023	46.382	118,3	14.418	36,8	-3.254	11.163,41	11.163,41
526942930507933602	LAZIO	ROMA	CAMERATA NUOVA	412	466	1 - Fino a 1.000 ab.	2023	36.847	89,4	11.454	27,8	-1.870	9.583,86	9.583,86
8379429304676524701	LAZIO	ROMA	CASAPE	608	747	1 - Fino a 1.000 ab.	2023	103.181	66,5	12.570	20,7	11.626,44	11.626,44	11.626,44
369042930543859402	LAZIO	ROMA	MONTELANICO	2.021	2.177	3 - Da 2.001 a 3.000 ab.	2023	46.382	51,1	32.074	15,9	0	32.073,53	32.073,53
739429304758758602	LIGURIA	GENOVA	CROCEFIESCHI	534	966	1 - Fino a 1.000 ab.	2023	8.963	16,8	27.860,75	5,2	6.032	8.818,16	8.818,16
353742930449890102	LIGURIA	GENOVA	RONDANINA	59	71	1 - Fino a 1.000 ab.	2023	950	16,1	295	7,9	719	1.014,57	1.014,57
96442930534828601	LIGURIA	LA SPEZIA	CALICE AL CORNOVIGLIO	1.053	1.165	2 - Da 1.001 a 2.000 ab.	2023	50.044	47,5	15.556	14,8	0	15.556,00	15.556,00
73242930455101101	LIGURIA	LA SPEZIA	MAISSANA	589	667	1 - Fino a 1.000 ab.	2023	1.847	3,1	574	1,0	17.192	17.765,60	17.765,60
381842930523906901	LIGURIA	LA SPEZIA	ROCCETTA DI VARA	646	800	1 - Fino a 1.000 ab.	2023	37.537	58,1	11.668	18,1	-2.088	9.580,33	9.580,33
724742930510510502	LIGURIA	SAVONA	BALESTRINO	526	608	1 - Fino a 1.000 ab.	2023	110	0,2	34	0,1	17.370	17.404,62	17.404,62
946542930465158901	LIGURIA	SAVONA	CALIZZANO	1.434	1.562	2 - Da 1.001 a 2.000 ab.	2023	495.642	345,6	154.059	107,4	-55.140	98.928,83	98.928,83
267442930519167501	LOMBARDIA	BERGAMO	FOPPOLO	152	203	1 - Fino a 1.000 ab.	2023	5.033	33,1	1.564	10,3	2.484	4.048,96	4.048,96
766842930480172401	LOMBARDIA	BERGAMO	SEDRINA	2.380	2.508	3 - Da 2.001 a 3.000 ab.	2023	279.786	118,6	86.971	36,9	-9.543	77.428,07	77.428,07
335842930547547102	LOMBARDIA	BERGAMO	VALLEVE	126	139	1 - Fino a 1.000 ab.	2023	21.766	172,9	6.772	53,7	-1.857	4.914,62	4.914,62
283742930536990002	LOMBARDIA	PAVIA	ZAVATTARELLO	891	1.059	1 - Fino a 1.000 ab.	2023	1.276.939	1.433,2	386.933	445,5	-159.423	237.509,67	237.509,67
239242930462518401	MOLISE	CAMPOBASSO	CAMPOLIETO	846	937	1 - Fino a 1.000 ab.	2023	95.336	112,7	29.635	35,0	-8.443	21.191,95	21.191,95
737542929476822601	MOLISE	CAMPOBASSO	CERCEPICCOLA	640	685	1 - Fino a 1.000 ab.	2023	26.650	41,6	8.284	12,9	-463	7.821,02	7.821,02
466542930519282002	MOLISE	CAMPOBASSO	MONTEGILLO	283	449	1 - Fino a 1.000 ab.	2023	22.202	78,5	6.901	24,4	-1.562	5.339,35	5.339,35
5482429305008601	MOLISE	CAMPOBASSO	SAN GIULIANO DEL SANNIO	981	1.056	1 - Fino a 1.000 ab.	2023	37.929	38,7	11.790	12,0	11.460,67	11.460,67	11.460,67
933842930474197002	MOLISE	CAMPOBASSO	SPINETE	1.175	1.370	2 - Da 1.001 a 2.000 ab.	2023	188.358	160,3	58.550	49,8	-16.159	42.391,10	42.391,10
599442930517386201	MOLISE	ISERNA	MONTERODUNI	2.121	2.239	3 - Da 2.001 a 3.000 ab.	2023	1.029.160	485,2	319.972	150,8	-124.553	195.358,88	195.358,88
172742930527843301	MOLISE	ISERNA	PESCOPENNATARO	229	300	1 - Fino a 1.000 ab.	2023	222.172	970,2	69.062	301,6	-27.868	41.193,67	41.193,67
117042930548083602	MOLISE	ISERNA	PIZZONE	301	334	1 - Fino a 1.000 ab.	2022	11.689	38,8	3.634	12,1	-108	3.525,80	3.525,80
876442930457568501	MOLISE	ISERNA	RONIERO SANITICO	958	1.125	1 - Fino a 1.000 ab.	2023	9.191	9,6	2.857	3,0	22.523	25.379,65	25.379,65
319242930541486002	PIEMONTE	ALESSANDRIA	MONGIARDINO LIGURE	152	172	1 - Fino a 1.000 ab.	2023	2.694	17,7	838	5,5	3.357	4.194,96	4.194,96
8118429305280262002	PIEMONTE	ALESSANDRIA	TAGLIOLO MONFERRATO	1.478	1.621	2 - Da 1.001 a 2.000 ab.	2023	65.006	44,0	20.207	13,7	0	20.206,90	20.206,90
362242930460297302	PIEMONTE	ASTI	CASSINASCIO	552	604	1 - Fino a 1.000 ab.	2023	12.270	22,2	3.814	6,9	8.935	12.749,38	12.749,38
145142930461490302	PIEMONTE	BIELLA	BIOGLIO	913	1.005	1 - Fino a 1.000 ab.	2023	42.890	47,0	13.332	14,6	-197	13.135,77	13.135,77
266942930458448002	PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	PREMOSELLO-CHOVENDA	1.846	2.051	2 - Da 1.001 a 2.000 ab.	2023	2.521.919	1.366,2	783.932	424,7	-315.913	468.018,79	468.018,79
647242930529731001	PUGLIA	FOGGIA	CARLANTINO	791	1.083	1 - Fino a 1.000 ab.	2023	15.000	19,0	4.663	5,9	12.849	17.511,23	17.511,23
506942930473639902	PUGLIA	FOGGIA	PANNI	682	857	1 - Fino a 1.000 ab.	2023	28.031	41,1	8.713	12,8	0	8.713,42	8.713,42
163442930538694902	PUGLIA	FOGGIA	SAN MARCO LA CATOLA	860	1.082	1 - Fino a 1.000 ab.	2023	6.162	7,2	1.915	2,2	27.270	29.185,32	29.185,32
331642930515500302	SICILIA	CATANIA	CASTIGLIONE DI SICILIA	2.889	3.298	3 - Da 2.001 a 3.000 ab.	2021	286.893	99,3	89.180	30,9	0	89.179,77	89.179,77
676542930517857402	SICILIA	CATANIA	MILÒ	1.023	1.100	2 - Da 1.001 a 2.000 ab.	2022	72.623	71,0	22.574,69	22,1	0	22.574,69	22.574,69
525242930476598501	SICILIA	CATANIA	SANTALFEO	1.520	1.648	2 - Da 1.001 a 2.000 ab.	2022	69.972	46,0	21.751	14,3	32.184	53.934,28	53.934,28
294742930542542101	SICILIA	ENNA	NISSORIA	2.833	2.998	3 - Da 2.001 a 3.000 ab.	2023	373.345	131,8	116.053,29	41,0	-5.923	110.129,92	110.129,92
29674292798009501	SICILIA	MESSINA	CAPIZZI	2.816	3.357	3 - Da 2.001 a 3.000 ab.	2022	117.324	39,5	34.605	12,3	179.982	214.587,14	214.587,14
674242930455870002	SICILIA	MESSINA	GALATI MARERTINO	2.206	2.750	1 - Fino a 1.000 ab.	2023	117.165	53,1	36.427	16,5	101.726	138.146,81	138.146,81
932542930527348602	SICILIA	MESSINA	MALVAGNA	608	810	1 - Fino a 1.000 ab.	2021	27.686	45,5	8.606	14,2	11.904	20.510,00	20.510,00
552042930517985101	SICILIA	MESSINA	MILITELLO ROSMARINO	1.147	1.334	2 - Da 1.001 a 2.000 ab.	2023	11.713	10,2	3.641	3,2	78.147	81.787,85	81.787,85
129442930457306502	SICILIA	MESSINA	ROCCELLA VALDEMONE	561	714	1 - Fino a 1.000 ab.	2022	4.053	7,2	1.260	1,5	39.157	40.416,79	40.416,79
72544293052973901	SICILIA	MESSINA	SANTA DOMENICA VITTORIA	861	1.071	1 - Fino a 1.000 ab.	2018	44.355	51,5	13.788	16,0	10.108	23.895,96	23.895,96
652842930516145901	SICILIA	RAGUSA	GIARRATANA	2.908	3.156	3 - Da 2.001 a 3.000 ab.	2023	481.768	165,7	149.756	51,5	-18.918	130.836,54	130.836,54
483742930523610901	SICILIA	RAGUSA	MONTEROSSO ALMO	2.750	3.189	3 - Da 2.001 a 3.000 ab.	2022	977.242	355,4	303.773	110,5	-85.850	217.922,83	217.922,83
521642930522911802	SICILIA	SIRACUSA	BUSCEMI	944	1.131	1 - Fino a 1.000 ab.	2018	117.743	124,7	36.600	38,8	-5.591	31.009,41	31.009,41
616442930479187302	UMBRIA	PERUGIA	BIUPOPINA	1.282	1.485	2 - Da 1.001 a 2.000 ab.	2023	54.043	42,2	16.799	13,1	0	16.799,17	16.799,17
153342930475440202	VENETO	BELLUNO	SANTO STEFANO DI CADORE	2.320	2.658	3 - Da 2.001 a 3.000 ab.	2023	150.634	64,9	46.824	20,2	0	46.824,33	46.824,33